

N. R.G. 1378/2013

Sent. n. 360/14
Dep. 28/02/14
Pub. 03/03/14
Cron. 1239/14
Rep. 905/14



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1378/2013

G. [redacted] C. [redacted] P. [redacted]

tra

ATTORE/I

e

B. [redacted] S.R.L.

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

L. [redacted] B. [redacted]

INTERVENUTO

Oggi 28 febbraio 2014 ad ore 11.10 innanzi al dott. Annamaria Casadonte, sono comparsi:

Per G. [redacted] C. [redacted] P. [redacted] l'avv. [redacted] che precisa le conclusioni come da foglio di precisazioni che deposita.

Per l'intervenuta L. [redacted] B. [redacted] l'avv. [redacted] quale precisa le conclusioni come da foglio che deposita.

Il giudice dato atto pronuncia come da sentenza ex articolo 281 *sexies* c.p.c., se si

Il Giudice

dott. Annamaria Casadonte

Annamaria Casadonte



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1378/2013** promossa da:

G. [redacted] C. [redacted] P. [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted];
[redacted];, elettivamente domiciliato in [redacted] presso
il difensore avv. [redacted]

ATTORE OPPONENTE

contro

L. B. [redacted] (C.F. [redacted]) in qualità di liquidatore di **B. S.R.L. (C.F. [redacted])** in proprio
quale cessionaria del credito di cui al decreto ingiuntivo, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] e dell'avv.
[redacted];, elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTA OPPOSTA /INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla società **B. S.R.L.** nei confronti di **C. P. G. [redacted]** con ricorso depositato il 26 novembre 2012 al fine di conseguire il pagamento delle opere di appalto commissionate alla ricorrente dal signor **C. [redacted]** per totale di euro 178.470,39.

2. A seguito della notifica avvenuta in data 9/1/2013 si costituiva **G. C. P. [redacted]** eccependo in via pregiudiziale la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente. Precisava infatti parte opponente che dopo essere stata messa in liquidazione in data 29 novembre 2012 tramite delibera dell'assemblea dei soci nella quale si era deciso di nominare liquidatrice la socia unica nonché amministratrice della società signora **L. B. [redacted]** la società aveva depositato il bilancio finale di liquidazione e successivamente aveva chiesto e ottenuto in data 31/12/2012 la cancellazione dal registro delle imprese di Parma ove era iscritta (cfr. delibera, verbale e visura storica , in atti).

Orsola

3. Nel merito l'opponente contestava il diritto dell'opposta di ricevere le somme richieste a seguito della contestazione delle opere svolte, dell'intervenuta prescrizione del diritto o ai sensi dell'articolo 11 del contratto e in via riconvenzionale formulava nei suoi confronti domanda di risarcimento dei danni.
4. A seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si è costituita la signora B...L... sia in proprio quale cessionaria del credito azionato con il decreto ingiuntivo, sia a titolo di liquidatore ed unico socio della opposta B... s.r.l., quale creditrice opposta ed insisteva per il rigetto dell'opposizione chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto del decreto.
5. Con riguardo alla eccezione preliminare svolta dall'opponente di intervenuta cessazione della materia del contendere deduceva che la cancellazione dal registro delle imprese non aveva determinato l'estinzione del credito sorto prima della cancellazione dell'impresa creditrice e regolarmente ceduto ex articolo 1260 c.c. dalla società B... s.r.l. all'unico socio B...L... la quale si era costituita anche quale cessionaria e che aveva pertanto interesse a proseguire il processo.
6. Atteso il tenore delle allegazioni, si è ritenuto di sottoporre alle parti in via preliminare la questione della legittimazione processuale e sostanziale della signora B...L... che allegava tanto la qualità di liquidatore della società B... che quella di cessionario del credito :
7. Le parti ne hanno discusso all'udienza del 5 febbraio 2014 nella quale l'opponente si è costituito con nuovo difensore il quale ha eccepito in via preliminare anche l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo perché richiesta ed eseguita per conto della società già cancellata dal registro delle imprese e quindi inesistente. Il nuovo difensore ha altresì eccepito il difetto di legittimazione della signora B... contestando l'opponibilità della cessione in data anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo.
8. Il giudice dato e ritenuto che le eccezioni sollevate siano in grado di definire il processo, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies l'odierna udienza .
9. L'opposizione è fondata con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
10. Risulta infatti dimostrato documentalmente che il decreto ingiuntivo è stato notificato per conto della società B... s.r.l. in data 8.1.2013 dopo che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi pacificamente da soggetto non più esistente (cfr. decreto ingiuntivo).
11. Si deve osservare a questo riguardo come a seguito delle più recenti pronunce della corte di cassazione (Cfr. Cass. Sez. Un. 6070/2013) , sia stato chiarito l'effetto da riconoscersi alla cancellazione della società e cioè l'estinzione della stessa, assimilabile pertanto alla morte della parte, dandosi al contempo vita alla successione nelle obbligazioni sociali.
12. Ciò posto può ritenersi corrispondentemente applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato dalla Suprema corte in relazione alla morte del creditore istante dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione al debitore ingiunto, secondo il quale viene meno l'efficacia giuridica dell'ingiunzione (così Cass. 921/1962).
13. Peraltro il soggetto costituitosi nel giudizio di opposizione e cioè la sig.ra B...L... ha chiarito che la sua costituzione deve ritenersi fatta in proprio quale cessionaria e non quale liquidatore della società, rimettendosi sull'eventuale estromissione della costituzione svolta in detta ultima qualità di liquidatore e socio unico della società B... s.r.l. (non più esistente).
14. Tuttavia la qualità di cessionaria del credito monitoriamente azionato non appare opponibile in questa sede alla società opponente, non essendo mai stata notificata ex art. 1264 c.c. la cessione che pure era già intervenuta prima della notifica del decreto ingiuntivo. Ciononostante la notifica è stata eseguita per conto della società e le difese dell'opponente sono state svolte coerentemente in funzione di ciò. Tale cessione che parte opposta ritiene notificata con la comparsa di costituzione e risposta non ravvisandosi nel documento numero tre di parte opponente un atto recettizio come richiesto per la

Albradek

validità della notifica - è in realtà inopponibile nell'ambito di un rapporto processuale che non è mai sorto fra le parti originarie in ragione della accertata inefficacia giuridica del decreto ingiuntivo. In altri termini non si ritiene che la fattispecie in esame sia assimilabile all'inefficacia ex art. 644 c.p.c., (notifica del decreto dalla parte legittimata oltre il sessantesimo giorno) e che pertanto non possa richiamarsi il principio giurisprudenza secondo il quale l'inefficacia del decreto non impedisce che la notificazione costituisca citazione potenziale per il giudizio. Nel caso di specie, invero, la notificazione proviene da un soggetto non più esistente e ciò appare inidoneo a instaurare un qualunque rapporto processuale potenzialmente valido. Peraltro tale invalidità non dipende da un fatto sopravvenuto ed estraneo alla parte notificante.

15. Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte in questa sede da **LEO B...** sia in qualità di cessionaria così come in quella di liquidatore della società **B...** s.r.l. .

16. Atteso l'esito del giudizio **LEO B...** va condannata al rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente e liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

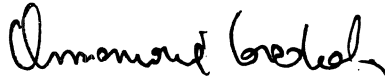
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inammissibili le domande di **LEO B...**.
- b) Condanna **LEO B...** a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2500 per compensi ed euro 330 per spese oltre i.v.a., se dovuta c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

REGGIO EMILIA, 28 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Reggio Emilia il 28/2/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

